

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO

Art. 1 Riferimenti normativi

Il presente regolamento disciplina il tirocinio del Corso di Studio di Scienze della Formazione Primaria (DM 249/2010).

Art.2 Definizione generale di tirocinio

Il tirocinio si configura come un'esperienza professionale assistita e come luogo di integrazione tra la formazione teorica e la concreta pratica professionale. È costituito da un insieme di esperienze formative opportunamente programmate (osservazione, studio, ricerca, progettazione, graduale assunzione di responsabilità, analisi, riflessione e verifica) attraverso le quali lo studente prende diretto contatto con la realtà scolastica e, con la supervisione del tutor coordinatore, riflette sull'azione.

Art. 3 Finalità del tirocinio

La valenza formativa del tirocinio consiste nell'approccio operativo guidato ai problemi dell'insegnamento e dell'apprendimento, al fine di assicurare un'iniziale conoscenza e comprensione dell'ambiente di lavoro e delle sue regole e di qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali (DM 249/2010, art. 2).

Art. 4 Commissione Tirocini (CT)

La Commissione è nominata dal Consiglio del Corso di Studio (CCS) ed è composta da docenti afferenti al Corso di Studio e indicati dal CCS, tra i quali sarà nominato il Presidente, i tutor organizzatori e un tutor coordinatore.

Durante le votazioni, in caso di esito pari, il voto del Presidente vale doppio. Alla Commissione sono affidati in particolare i seguenti compiti:

1. elaborare le linee guida del tirocinio nel rispetto del Regolamento Didattico del Corso di Studio e delle linee di indirizzo suggerite dal CCS;
2. esaminare, valutare, deliberare in merito all'attivazione delle attività di tirocinio e ad eventuali richieste di riconoscimento;
3. prendere in carico la gestione di problematiche particolari e di casi a rischio;
4. organizzare e coordinare l'attività dei tutor;
5. collaborare con l'Ufficio Scolastico Regionale Liguria (USR) per le procedure di accreditamento delle istituzioni scolastiche come sedi di tirocinio.

Art. 5 Docenti tutor

Per lo svolgimento delle attività di tirocinio il Corso di Studio si avvale di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche, distinto nelle figure dei:

- tutor organizzatori
- tutor coordinatori
- tutor scolastici accoglienti.

Il tutor organizzatore, docente in posizione di esonero a tempo totale, svolge i seguenti compiti:

- organizza e gestisce i rapporti tra l'università e le istituzioni scolastiche;
- gestisce le attività amministrative legate ai distacchi dei tutor coordinatori, al rapporto con le scuole e con l'USR, al rapporto con gli studenti e alle attività di tirocinio in generale;
- coordina la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole;
- assegna ai tutor coordinatori, di anno in anno, il contingente di studenti da seguire nel percorso di tirocinio;
- partecipa alla gestione dei casi a rischio e al processo di valutazione del tirocinio;
- coordina le riunioni periodiche con i tutor in semi-esonero all'università.

Il tutor coordinatore, docente in posizione di esonero a tempo parziale, svolge i seguenti compiti:

- orienta e gestisce i rapporti con i tutor dei tirocinanti assegnando gli studenti alle diverse scuole, mantiene i rapporti con i dirigenti e i tutor scolastici per pianificare l'inserimento degli studenti;
- partecipa alla gestione dei casi a rischio ed effettua la valutazione del tirocinio;
- cura la formazione dei gruppi di studenti di cui è referente attraverso attività di riflessione, monitora e valuta il processo di apprendimento;
- segue lo studente nella ricostruzione dell'esperienza di tirocinio in vista della documentazione annuale e della relazione finale;
- partecipa alle riunioni periodiche coordinate dai tutor organizzatori.

Il tutor scolastico accogliente, docente di ruolo in servizio presso le scuole primarie o dell'infanzia accreditate dall'USR, svolge i seguenti compiti:

- orienta gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, tenendo conto delle linee guida universitarie del tirocinio;
- accompagna e monitora l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti;
- partecipa alla gestione dei casi a rischio e al processo di valutazione del tirocinio secondo le indicazioni della CT.

Art. 6 Procedure per l'attivazione del tirocinio

I tirocini si svolgono, nelle sedi scolastiche accreditate dall'USR e vengono attivati dopo che ogni Istituto ha stipulato la rispettiva convenzione con l'Università.

Gli studenti che chiedano di effettuare il tirocinio al di fuori delle istituzioni scolastiche accreditate dall'USR Liguria, possono svolgere il tirocinio negli istituti accreditati da altri USR, a seguito di accordi fra Università e USR pertinente.

Per ogni tirocinio attivato deve essere compilato il Progetto Formativo annuale che deve contenere:

- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- nominativi dei docenti tutor coinvolti;
- estremi identificativi delle assicurazioni;
- durata del tirocinio;
- dati dell'istituzione scolastica accogliente;
- dichiarazioni del DS relativo all'art.10 del presente regolamento.

Previa presentazione del piano di studi all'ufficio preposto, i progetti formativi devono essere inseriti, di norma, nella piattaforma dedicata entro la fine del mese di ottobre di ciascun anno; i progetti formativi stipulati fuori regione possono essere inviati all'ufficio tirocini formazione primaria.

Art. 7 Copertura assicurativa

Gli studenti possono svolgere le attività di tirocinio diretto nelle istituzioni scolastiche accreditate solo nei periodi coperti dalla polizza assicurativa, così come indicato nel Progetto Formativo annuale. La polizza è estesa alle attività *outdoor* realizzate negli spazi/luoghi indicati nel progetto formativo e/o nell'allegato di cui è parte integrante. Gli studenti possono partecipare, previa compilazione di un apposito modulo a firma del richiedente, del tutor accogliente e del tutor coordinatore, ad attività che si svolgano al di fuori della scuola sede di tirocinio, purché comprese nella programmazione e coerenti con le linee guida di tirocinio. Tale modulo deve essere inviato dallo studente al tutor coordinatore almeno 5 giorni prima dell'iniziativa.

La raccolta delle richieste è curata dall'ufficio tirocini formazione primaria.

Art. 8 Attività di tirocinio

Le attività di tirocinio, per complessive 600 ore, pari a 24 CFU, hanno inizio al secondo anno del Corso di Studio e sono ripartite in quattro annualità propedeutiche, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le attività di tirocinio si articolano in:

- tirocinio diretto ovvero esperienza pratica svolta in sezione/classe/scuola con affiancamento dei tutor scolastici accoglienti;
- tirocinio indiretto ovvero partecipazione ad attività di riflessione, seminari, workshop svolte in gruppo e proposte dai tutor universitari e/o esperti.

La distribuzione oraria delle 600 ore di tirocinio prevede la seguente scansione:

T1	2° anno di corso	5 CFU	125 ore	Tirocinio diretto:50% in scuola dell'infanzia,e 50% in scuola primaria
T2	3° anno di corso	6 CFU	150 ore	Tirocinio diretto: a scelta dello studente, in scuola dell'infanzia o primaria
T3	4° anno di corso	6 CFU	150 ore	Tirocinio diretto nel grado di scuola differente da quello realizzato nel T2
T4	5° anno di corso	7 CFU	175 ore	Tirocinio diretto a scelta dello studente in scuola infanzia o primaria

Art. 9 Tirocinio di ricerca

Si prevede la possibilità di attivare tirocini di ricerca.

Le proposte per il tirocinio di ricerca vanno presentate alla CT dal docente interessato, mediante apposito modulo scaricabile dal sito del DISFOR, che le valuterà in base ai criteri stabiliti dalla stessa Commissione. Non si esclude che il tirocinio di ricerca possa riferirsi a un tema della tesi di laurea.

Le proposte di tirocinio di ricerca dovranno avere una chiara attinenza con la scuola dell'infanzia e/o primaria e dovranno specificare in che modo lo studente è coinvolto nello svolgimento della ricerca, seguendo le indicazioni presenti nell'apposito modulo.

All'interno del percorso quadriennale di tirocinio, agli studenti possono essere riconosciuti fino a due tirocini di ricerca per un massimo di 50 ore svolti in annualità differenti. Ogni tirocinio di ricerca ha, quindi, la durata di 25 ore da scalare dal diretto. Il tirocinio di ricerca deve svolgersi nell'ordine di scuola (infanzia/primaria) previsto per l'annualità in corso. Le ore di tirocinio di ricerca possono essere riconosciute unicamente nell'anno di attuazione.

Qualora il tirocinio di ricerca si aggiungesse ad altri riconoscimenti, in ogni caso dovranno essere garantite almeno 25 ore di tirocinio diretto.

Art. 10 Modalità di svolgimento del tirocinio

Le attività di tirocinio sono annuali e di norma si svolgono in un giorno predefinito della settimana o in periodi intensivi stabiliti dal CCS. Ogni annualità è propedeutica alla successiva, non è consentito iniziare una annualità di tirocinio se non si è conclusa quella precedente e non è possibile quindi iscriversi contemporaneamente a due annualità di tirocinio nello stesso anno accademico, fatti salvi i casi di congelamento per maternità e/o per gravi motivi di salute opportunamente documentati.

La stessa modalità è prevista per gli studenti che, provenienti da L19, LM 85 Bis (provenienti da altri atenei) e da altre classi di laurea che a seguito di riconoscimento di carriera pregressa siano ammessi al terzo anno. Limitatamente al primo anno di iscrizione e frequenza, tali studenti dovranno concordare preliminarmente una personalizzazione del percorso di tirocinio con la CT, attraverso i tutor organizzatori, per il necessario riallineamento.

Per poter svolgere il tirocinio è necessario che lo studente lo abbia inserito nel proprio piano di studi annuale. Tale procedura costituisce un atto d'impegno a svolgere il tirocinio nei tempi e nelle forme definite.

È previsto, ove possibile, che lo studente venga seguito dallo stesso tutor coordinatore per non più di un biennio e svolga esperienza di tirocinio in almeno tre sedi scolastiche differenti.

Assegnazione della sede:

1. La scelta fra le sedi scolastiche accreditate dall'USR, nelle quali effettuare il tirocinio diretto, è affidata, in qualità di tutor di zona, ai tutor organizzatori e ai tutor coordinatori. Agli stessi tutor è affidata la responsabilità di modificare la sede del tirocinio diretto di uno studente se ritenuta non adeguata o non coerente con lo svolgimento del tirocinio, previo accordo con i tutor organizzatori.
2. Non si può richiedere lo stesso IC accogliente in cui è stato svolto il tirocinio negli anni precedenti; fa eccezione il T4 con tesi correlata al tirocinio (tesi con titolo depositato) che può scegliere un IC in cui ha già svolto il tirocinio negli anni precedenti.
3. È possibile indicare lo stesso IC accreditato in cui, eventualmente, si andrà a stipulare un contratto di supplenza, a condizione che non sia assegnata, per lo svolgimento del tirocinio, la stessa classe e/o lo stesso plesso in cui si presta servizio come da dichiarazione del DS nel progetto formativo
4. Ai fini della validità dell'anno di tirocinio, in caso di contratto di supplenza stipulato successivamente all'assegnazione della sede del tirocinio, e qualora non venga rispettato il precedente punto 3, lo studente dovrà dare immediata comunicazione al proprio tutor di zona che provvederà a individuare una sede sostitutiva.
5. Il tirocinio può essere svolto in una sede scolastica presso la quale opera un convivente, parente o affine del tirocinante fino al 4° grado dello studente tirocinante, purché si svolga in un plesso diverso da quello di servizio del convivente, parente o affine come da dichiarazione del DS nel progetto formativo.

Precedenze

Nell'assegnazione si darà la precedenza assoluta agli studenti del T4 con tesi correlata al tirocinio (tesi con titolo già depositato entro il 31 agosto dell'anno precedente all'avvio del T4). Nel caso in cui più studenti concorrano per la stessa sede, le assegnazioni per le diverse annualità avverranno secondo il seguente ordine: T4, T3, T2, T1.

Nel caso in cui più studenti dello stesso T siano interessati alla medesima sede, il criterio di priorità sarà legato alla data e ora di compilazione questionario estivo con cui hanno espresso le proprie preferenze.

Si precisa, infine, che le preferenze espresse sono indicative, non vincolanti per l'assegnazione e che l'accoglimento di tutte le richieste è subordinato alla presenza di un tutor scolastico disponibile nella sede indicata.

Art. 11 Obblighi del tirocinante

Le attività di tirocinio sono disciplinate dal Regolamento Didattico del Corso di Studi, dal presente Regolamento e organizzate attraverso le Linee Guida del Tirocinio e il Progetto Formativo.

Lo studente è obbligato a:

- inserire il tirocinio nel proprio piano di studi annuale;
- effettuare 600 ore di attività di tirocinio ripartite in 4 annualità, secondo quanto previsto dal presente Regolamento e in accordo con il DM 249/2010, fatti salvi eventuali riconoscimenti;
- frequentare le attività di tirocinio nei tempi e nelle forme previste;
- svolgere il tirocinio in coerenza con le disposizioni e i regolamenti generali delle istituzioni scolastiche, fermo restando l'obbligo di agire sempre nel rispetto del codice deontologico della professione docente;
- iniziare il tirocinio diretto solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte del tutor universitario;
- svolgere il tirocinio diretto contestualmente all'indiretto. Il mancato rispetto di questa regola comporta la non validità del tirocinio (diretto e indiretto) eventualmente svolto;
- documentare al proprio tutor coordinatore di anno le ore svolte attraverso la modulistica predisposta;
- documentare annualmente il percorso di tirocinio svolto secondo le forme e le modalità indicate dalla CT e dal tutor coordinatore di anno;
- esprimere annualmente una valutazione formativa del percorso di tirocinio utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal corso di studio;
- redigere la relazione finale del tirocinio da discutere in sede di esame di laurea.

Art. 12 Variazione del tirocinio

La sostituzione della sede di tirocinio o dei docenti tutor viene ratificata in CT a seguito di specifica domanda motivata da parte dello studente. L'interruzione del tirocinio, per grave malattia, per maternità o per ragioni personali, deve essere tempestivamente comunicata e opportunamente documentata ai tutor organizzatori. In caso di maternità l'interruzione del tirocinio, a tutela della madre e del nascituro, è regolamentata dalla normativa vigente.

Al fine di svolgere il monte ore totale di tirocinio indiretto è possibile cambiare gruppo, mantenendo lo stesso tutor, per un numero massimo di 1 incontro (anticipandolo o posticipandolo) senza che questo sia considerato assenza.

Per ogni anno accademico sono consentite un massimo di due assenze che andranno recuperate con le seguenti priorità:

1. frequentando lo stesso incontro di indiretto previsto, prima o dopo l'assenza, in un altro gruppo seguito dal proprio tutor coordinatore;
2. frequentando lo stesso incontro in un gruppo del medesimo anno condotto da un tutor diverso dal proprio;
3. frequentando altre iniziative formative concordate con il tutor coordinatore di anno (4 ore di percorso formativo inerente al focus d'anno)
4. aggiungendo 4 ore di tirocinio diretto

È possibile, inoltre, recuperare altri incontri di tirocinio indiretto:

- nel caso coincidano con un appello d'esame, prioritariamente frequentando lo stesso incontro di tirocinio indiretto in altra data prevista in calendario
- nel caso si verifichino problematiche non prevedibili legate al trasporto ferroviario, documentate con dichiarazione scritta da parte degli operatori della stazione, del capotreno o con foto del tabellone che attesti la sospensione della mobilità. Lo sciopero non rientra in tali circostanze.

Le assenze brevi per motivi di salute andranno recuperate secondo le modalità sopra descritte. In caso di assenze prolungate (da 30 giorni e oltre), per motivi di salute opportunamente documentati ai tutor organizzatori, e in caso di gravidanza (nei periodi precedenti e seguenti il parto, fino a sei mesi di vita del nascituro), la CT potrà autorizzare la partecipazione agli incontri di tirocinio indiretto online. Eventuali casi particolari verranno discussi nelle riunioni di coordinamento dei tutor e in CT. È possibile partecipare a corsi di formazione riconosciuti dal MIUR/USR, previo accordo con il tutor coordinatore di anno, per un massimo di 10 ore che saranno decurtate dal monte ore del diretto, fermo restando il vincolo di svolgere 25 ore di diretto di cui all'art. 13 del presente regolamento.

In tutti i casi il recupero delle assenze deve essere concordato con il tutor coordinatore di anno.

Art. 13 Riconoscimenti

Ai sensi del DPR 471 del 31/07/1996, gli studenti assunti a tempo indeterminato come docenti nelle scuole dell'infanzia e primarie del sistema nazionale di istruzione e gli assunti a tempo indeterminato per l'insegnamento della religione cattolica, sono esonerati dalle attività di tirocinio diretto previa richiesta alla CT. Ai fini del riconoscimento di cui sopra, sono previste 25 ore di tirocinio indiretto da svolgersi in un'unica annualità nel quinto anno col gruppo del T4 con

relativa documentazione. La relazione finale del tirocinio dovrà essere consegnata, dallo studente, entro il 30 giugno del medesimo anno al tutor coordinatore.

Gli studenti con incarichi di insegnamento a tempo determinato, (presso scuole dell'infanzia e/o primarie statali e/o paritarie) possono presentare domanda di riconoscimento alla CT che delibererà riduzioni del monte ore previsto per l'anno in corso secondo la relativa tabella dei riconoscimenti disponibile sul sito. La domanda va presentata compilando l'apposito modulo congiuntamente a idonea documentazione a supporto (copia integrale del contratto di lavoro).

Si precisa che il riconoscimento dei crediti è subordinato all'effettivo svolgimento delle attività di insegnamento previste dall'incarico e non può essere concesso sulla sola base della stipula del contratto, in assenza di servizio effettivamente prestato.

Resta obbligatorio, comunque, lo svolgimento minimo di 25 ore di tirocinio diretto.

Gli studenti lavoratori (non compresi tra quelli indicati all'inizio del presente articolo) e gli studenti provenienti da altri Corsi di Studio sono tenuti a svolgere integralmente le 600 ore di attività di tirocinio previste dal DM 249/2010.

Art.14 Attività di Tirocinio all'interno di un programma Erasmus

Studenti universitari in uscita

Il corso di studio incoraggia l'esperienza degli studenti all'estero ritenendola un'importante occasione di formazione e di apprendimento. In essa sono comprese le attività di tirocinio che possono essere previste in un accordo (learning agreement, LA) precedente all'effettuazione del tirocinio oppure riconosciute a posteriori dalla CT. In ogni caso l'ammontare dei crediti inseriti nel L.A. dovrà tener conto dei 2 CFU da svolgere in Italia fra tirocinio diretto e indiretto. Se le attività sono previste nel learning agreement i CFU conseguiti all'estero e certificati sono inseriti nella carriera dello studente con la denominazione della relativa attività formativa in lingua originale. I restanti CFU previsti dall'offerta formativa risulteranno inseriti nel piano di studi come "obbligo" e lo studente sarà tenuto a svolgere in Italia le ore di tirocinio residue, seguendo le normali procedure. Nel caso in cui il tirocinio non fosse previsto nel learning agreement lo studente può chiedere un'autorizzazione preventiva alla CT per svolgere il tirocinio all'estero ed ottenere dalla stessa il riconoscimento delle ore svolte e opportunamente certificate.

Allo studente in Erasmus saranno riconosciute, senza alcun recupero, le ore di tirocinio indiretto svolte dal gruppo di riferimento italiano durante la sua assenza. Lo studente stesso dovrà invece svolgere 2 CFU (50 ore) fra tirocinio diretto e indiretto con un minimo di 25 ore di diretto. Anche in presenza di contratti di insegnamento, stipulati prima o dopo la partecipazione al Programma Erasmus, l'eventuale riconoscimento di CFU potrà essere effettuato solo in seguito allo svolgimento effettivo delle 50 ore previste.

La tabella indica la quota massima di CFU riconoscibili:

Annualità tirocinio	Max CFU nel learning agreement	CFU da svolgere in Italia
T1	3 CFU	2CFU
T2	4 CFU	2CFU
T3	4 CFU	2CFU
T4	4 CFU	2CFU

Al termine dell'esperienza all'estero si richiede una relazione in forma scritta e/o multimediale che documenti l'esperienza di tirocinio effettuata e che sarà parte integrante del quaderno operativo annuale

Studenti universitari in entrata

Lo studente proveniente da Università straniere e interessato a svolgere attività di tirocinio diretto presso una scuola italiana è tenuto a prendere prioritariamente contatto con l'ufficio Erasmus e con il referente Erasmus del corso di studio e solo in seconda istanza con i tutor organizzatori per concordare il proprio progetto di tirocinio, consegnare la rendicontazione delle ore svolte e la documentazione delle attività per ottenere la certificazione e il riconoscimento dei CFU. Di norma i CFU di tirocinio non potranno superare quelli previsti per il corrispondente anno di corso di studio.

Art. 15 Gestione dei casi a rischio (D.M. 249/2010, art. 11, c.7)

Per l'individuazione e la gestione di casi problematici, per difficoltà nella progettazione e nell'attuazione degli interventi educativi e didattici e per comportamenti e/o condotta non appropriati al codice etico e deontologico della professione docente da parte di un tirocinante, verrà adottata la seguente procedura:

1. il tutor coordinatore, attraverso i tutor organizzatori, segnala il caso alla CT allegando la seguente documentazione:
 - progetti e materiali elaborati dallo studente;
 - resoconti e schede di valutazione del tutor coordinatore;
 - relazione descrittiva del tutor scolastico
2. la CT esaminata la documentazione, predispone, a seconda dei casi:
 - incontri con lo studente e/o i tutor di riferimento
 - periodo di affiancamento e supervisione diretta da parte del tutor coordinatore dell'anno di corso dello studente o di altro tutor individuato dalla CT
 - incontri di ri-orientamento tenuti dalla Commissione Orientamento e Tutoraggio del DISFOR inerenti alle problematiche incontrate nel percorso di tirocinio;
 - segnalazione diretta agli organi competenti (CCS e Direttore del Dipartimento) per gli opportuni provvedimenti.

Art. 16 Valutazione

Il tirocinio è parte integrante del percorso di formazione degli studenti di scienze della formazione primaria e la sua valutazione verifica le competenze professionali acquisite.

Saranno oggetto di valutazione:

- le attività di tirocinio e il quaderno operativo annuale;
- la relazione finale.

La media delle valutazioni annuali e della relazione finale, espressa in trentesimi e arrotondata viene convertita in un punteggio che integra quello della tesi di laurea, come da Manifesto degli Studi.

In presenza di una valutazione annuale inferiore a 18/30 il tirocinio svolto non verrà considerato valido e dovrà essere ripetuto.

In sede di laurea il punteggio derivante dalla media dei voti conseguiti durante l'intero percorso di tirocinio, è il seguente:

MEDIA	PUNTI
30-30 lode	3
27-29	2
25-26	1
18-24	0

Art. 17 Certificazione del tirocinio

A conclusione del tirocinio, previsto per ogni anno di corso, lo studente dovrà presentare al proprio tutor coordinatore sia il foglio firme di tirocinio attestante le ore svolte (opportunamente timbrato dal dirigente scolastico) sia la tabella riassuntiva delle attività di tirocinio quadriennale. Il tutor coordinatore di anno provvederà a certificare il raggiungimento del monte ore totale e ad esprimere la valutazione dell'attività di tirocinio. La certificazione annuale delle ore di tirocinio svolte e la tabella riassuntiva dell'attività quadriennale dovranno essere conservate a cura dello studente. Per gli studenti dell'ultimo anno di tirocinio la tabella riassuntiva sarà completata, da parte del tutor di anno, solamente, dopo la valutazione della relazione finale. Tale relazione dovrà essere consegnata, dallo studente, entro il 30 giugno dell'anno in corso.

La tabella riassuntiva debitamente compilata e firmata sarà inviata dal tutor di anno contestualmente allo studente e ai tutor organizzatori, che provvederanno ad attivare la procedura per la registrazione in carriera.

Art. 18 Relazione Finale e conseguimento del titolo

Il conseguimento del titolo finale è l'esito di una valutazione complessiva della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono unitariamente, come prevede il DM 249/2010, esame avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. A tale scopo, la commissione, nominata dalla competente autorità accademica, è integrata da due docenti tutor e da un rappresentante designato dall'USR.

La relazione finale, consegnata con la stessa tempistica della tesi, all'ufficio tesi e ai tutor organizzatori, sarà oggetto di discussione in occasione della seduta di laurea.